

b) Altri fattori

- (73) Un esportatore ha sostenuto che il calo della quota di mercato dell'industria comunitaria non era dovuto alle pratiche di dumping, bensì all'incapacità di fornire biciclette per soddisfare la domanda a causa della mancanza di investimenti.

Date le risultanze sull'indice di utilizzazione degli impianti, dalle quali emerge che detta percentuale non ha mai superato il 76 %, l'industria comunitaria avrebbe potuto facilmente aumentare le forniture di biciclette. Il fatto che l'industria comunitaria abbia effettuato investimenti crescenti mette inoltre in evidenza il suo impegno nella produzione. L'argomentazione è quindi respinta.

- (74) Per quanto riguarda i considerandi 58-61 del regolamento (CEE) n. 550/93, non sono stati ricevuti nuovi elementi di prova tali da giustificare la modifica delle risultanze provvisorie della Commissione. La Commissione conferma quindi queste risultanze.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative alle conseguenze delle importazioni oggetto di dumping e agli altri fattori.

I. Interesse della Comunità

- (75) Come risulta dal considerando 65 del regolamento (CEE) n. 550/93, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità era necessario istituire misure antidumping.
- (76) Dato che non sono state ricevute nuove informazioni, il Consiglio conferma dette conclusioni.

J. Impegni

- (77) Un esportatore cinese ha offerto un impegno sui prezzi. La Commissione ha respinto l'offerta; in quanto l'accettazione di un impegno da parte di un esportatore di un paese che non ha un'economia di mercato implica l'applicazione di un trattamento individuale, che nella fattispecie non può essere accordato.

K. Dazio definitivo

- (78) Il dazio deve essere stabilito in base al margine di dumping, poiché quest'ultimo è inferiore al livello del pregiudizio.

- (79) Un esportatore ha chiesto alla Commissione di applicare misure costruttive, ai sensi dell'articolo 13 del codice antidumping del GATT, per tener conto del fatto che la Repubblica popolare cinese è un paese in via di sviluppo.

- (80) A questo proposito occorre ricordare che la Repubblica popolare cinese non ha aderito al codice antidumping del GATT.

L. Riscossione dei dazi provvisori

- (81) In considerazione dei margini di dumping determinati e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio siano definitivamente riscossi fino all'aliquota del dazio definitivo istituito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e di altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo) senza motore, di cui al codice NC 8712 00, originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è del 30,6 %.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituiti dal regolamento (CEE) n. 550/93 sono riscossi definitivamente sino all'aliquota corrispondente al dazio provvisorio. Gli importi vincolati in eccedenza rispetto all'aliquota del dazio definitivo sono liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES